



## **STATUTO**

### **Titolo I : DENOMINAZIONE E SEDE**

Art.1: L'UGAI- Unione Nazionale Garden Club e Attività Similari d'Italia è retta e regolata dal presente Statuto. È apolitica, non ha fini di lucro né scopi commerciali.

Art.2: Essa ha sede legale a Torino. La sua attività, in relazione al rinnovarsi delle cariche, può essere svolta presso la sede dell'Associazione aderente, il cui presidente è eletto pro-tempore presidente UGAI, sede in ogni caso entro confini nazionali.

### **Titolo II : SCOPI E MEZZI FINANZIARI**

Art.3: L'UGAI si propone di:

- collegare e coordinare le attività interdipendenti degli associati nel rispetto della loro autonomia;
- attivare iniziative proprie e comuni di carattere culturale-ambientale;
- collaborare al buon esito delle manifestazioni a carattere locale e nazionale promosse dai singoli Garden Club, con particolare riguardo alle iniziative dirette al ripristino della flora autoctona, alla salvaguardia degli aspetti paesaggistici tipici della penisola italiana e alla difesa da qualsiasi tipo di inquinamento;
- promuovere la costituzione di nuovi Club;
- tenere e coltivare contatti con i Garden Club e unioni similari di nazioni estere;
- stabilire rapporti con Ministeri, Istituzioni ed Enti per problemi connessi agli scopi statutari.

Art. 4: I mezzi finanziari per la vita dell'UGAI sono forniti da:

- contributi ordinari annuali dei sodalizi soci effettivi, stabiliti di anno in anno dall'Assemblea;
- eventuali contributi straordinari dei soci effettivi, deliberati dall'Assemblea con maggioranza del 2/3 dei voti per la copertura di iniziative particolari approvato dall'Assemblea stessa;

- elargizioni, sovvenzioni, donazioni;
- redditi patrimoniali.

Art. 5: Il patrimonio dell'UGAI è costituito dalle disponibilità di cui dovesse entrare in possesso a legittimo titolo.

Art. 6: L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° settembre al 31 agosto seguente.

### **Titolo III : SOCI**

Art. 7: Possono diventare soci dell'UGAI i Garden Club e gli enti e le associazioni svolgenti attività similari, che operino nell'ambito delle seguenti finalità:

- raggruppare quanti amano la natura;
- diffondere il giardinaggio e la cultura botanica;
- suscitare amore ed interesse al patrimonio naturale ed operare per la sua salvaguardia.

Essi debbono essere statutariamente apolitici e debbono escludere fini di lucro, attività commerciali e comunque remunerative.

Art. 8: I soci possono essere:

- effettivi, se associazioni legalmente costituite con atto notarile, scrittura privata autenticata o registrata;
- onorari, se istituzioni varie, operanti in campo naturalistico, che manifestino simpatia ed interesse all'attività UGAI. Questi sono nominati dall'Assemblea su proposta della Presidenza senza l'obbligo di oneri sociali.

Art. 9: Per diventare soci effettivi occorre inviare alla Presidenza UGAI:

- domanda di ammissione;
- stralcio del verbale dell'Assemblea che ha deliberato l'adesione;
- copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata;
- eventuale copia dell'atto notarile di costituzione.

Art. 10: È dovere dei soci UGAI:

- impegnarsi nella scrupolosa osservanza dello statuto;

- trasmettere tempestivamente il testo di eventuali variazioni del proprio statuto;
- versare le quote stabilite dall'Assemblea.

Art. 11: Si perde la qualifica di socio per scioglimento dell'UGAI, per dimissioni o per decadenza. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea con voto segreto, sentito il socio interessato, quando:

- non siano osservate le prescrizioni dell'art. 10;
- vi sia un comportamento dannoso all'UGAI.

Chiunque cessa di appartenere all'UGAI per qualsiasi motivo, non ha diritto ad alcun rimborso o restituzione.

#### **Titolo IV : ORGANI DELL'UGAI**

Art.12: Gli organi dell'Unione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Titolo V : L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 13: Sono membri di diritto dell'Assemblea i presidenti in carica delle associazioni aderenti. Essi hanno diritto di voto attivo e passivo. Essi possono essere rappresentati da un membro del consiglio della propria associazione fornito di regolare delega. Le associazioni con un numero di soci superiore a 100 hanno, inoltre, diritto a far partecipare all'Assemblea, con diritto di voto attivo, un ulteriore delegato. All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono Assistere ai lavori dell'Assemblea, oltre ai partecipanti di diritto, anche un accompagnatore per ciascuno di essi. Il Comitato di Presidenza può invitare ad assistere ai lavori persone interessate all'UGAI o relatori su specifici problemi, non aventi titolo giuridico per partecipare all'Assemblea.

Compiti dell'Assemblea:

- nominare ogni triennio Presidenza e Revisore dei Conti;
- fissare quote associative;
- approvare bilanci (preventivo e consuntivo), la relazione sulle attività svolte ed i programmi futuri;
- deliberare su eventuali modifiche statutarie;

- ammettere e dichiarare la decadenza dei soci;
- stabilire la sede della successiva Assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione la Presidenza ritenga di sottoporre.

Art.14: il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando un numero di soci portatori di almeno un decimo del plenum dei voti ne faccia domanda scritta, motivata. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai singoli associati non meno di trenta giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, e deve contenere l'ordine del giorno della medesima.

Art. 15: L'Assemblea, costituitasi su convocazione del Presidente UGAI, nomina nel suo seno il Presidente dell'Assemblea e tre scrutatori i quali verificano i titoli di partecipazione degli intervenuti e accertano la regolarità dell'adunanza: il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti il segretario che verbalizza e firma con il Presidente il verbale. Di tale verbale i Soci possono prendere visione e ottenere copia.

Art. 16: Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente un numero di delegati e membri di diritto portatori di almeno la metà del plenum dei voti. Trascorsa mezz'ora, l'adunanza si intenderà regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni possono svolgersi:

- per alzata di mano o per appello nominale;
- per votazione segreta, obbligatoria ogni qualvolta si tratti di questioni riguardanti persone, quando si delibera sull'ammissione o decadenza dei soci, o quando venga chiesta la maggioranza dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conto dei voti vanno comprese anche le schede bianche e quelle nulle. Norma valida per tutte le votazioni. Se la votazione è palese, a parità di voti prevale la proposta per cui ha votato il Presidente dell'Assemblea. Se la votazione è segreta, a parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 17: In caso di mancata approvazione della relazione annuale dell'attività dell'Unione e del bilancio consuntivo, il Presidente dovrà porre la questione di fiducia comportante il rinnovo della votazione a scrutinio segreto. Se riconfermata la mancata approvazione, tutta la Presidenza si presenta dimissionaria e l'Assemblea, dopo una sospensione, provvederà al rinnovo delle cariche sociali per la copertura del periodo di mandato mancante alla normale scadenza triennale.

## **Titolo VI : COMITATO DI PRESIDENZA**

Art.18: Il Comitato di presidenza UGAI è composto da un Presidente e da due Vice Presidenti eletti a votazione segreta dall'Assemblea tra i propri membri di diritto. Essi durano in carica tre anni. Ad essi si affianca un Vice Presidente di diritto che dura in carica un anno. Questo sarà a turno un Presidente di Garden Club socio effettivo estratto a sorte ad ogni assemblea annuale, con esclusione dei Garden che già fossero stati rappresentati in tale incarico precedentemente o per elezione. Il Past-President fa parte del Comitato di Presidenza, senza che venga meno la sua possibilità di candidarsi come da art. 24. I Vice Presidenti esercitano la funzione di consiglieri del Presidente. Possono essere eletti soltanto i Presidenti in carica presso le rispettive Associazioni. Se viene meno tale loro incarico, continuano a ricoprire la carica UGAI fino alla prima Assemblea che potrà confermare o provvederà alla sostituzione per il rimanente periodo del mandato. Il Presidente, in caso di impossibilità ad esercitare il proprio mandato, viene sostituito -pro tempore e fino alla fine del mandato- dal Vice Presidente eletto più anziano.

Art. 19: Il Presidente ha facoltà di scegliere collaboratori di sua fiducia per la copertura disgiunta degli incarichi di segretario e di tesoriere. Essi non fanno parte del Comitato di Presidenza, pur potendo assistere alle riunioni su invito del Presidente.

Art. 20: Il Presidente, o il Vice Presidente in eventuale funzione vicaria del Presidente, sovrintende all'attività dell'Unione, la rappresenta legalmente sia nei rapporti contrattuali o amministrativi che nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed è responsabile della gestione dell'UGAI. Egli non ha facoltà di assumere impegni che possano costituire in qualsiasi modo passività di nessun genere a carico dell'UGAI. Egli vigila sulla gestione Finanziaria affidata al tesoriere e redige insieme a lui i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea. Il Presidente convoca o interpella i Vice Presidenti tutte le volte che lo ritiene necessario e comunque in previsione delle Assemblee e almeno due volte l'anno.

## **Titolo VII : IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 21: I Revisori dei Conti, in numero di due, vengono eletti per un triennio dall'Assemblea, la quale procede pure alla nomina di due supplenti, che subentrano -in ordine di anzianità- ove un titolare rinunci volontariamente o per forza maggiore, prima della fine del mandato. Essi sono scelti tra i membri delle associazioni soci effettivi avendo doti di competenza amministrativa e riconosciuta onestà. Il Collegio è coordinato dal più anziano di età.

Suoi compiti:

- effettuare il controllo sulla gestione finanziaria dell'UGAI;
- esaminare i libri contabili, i bilanci e la documentazione amministrativa;

- presentare relazione all'Assemblea sui bilanci consuntivi e preventivi;
- sottoporre all'Assemblea eventuali osservazioni sulla gestione finanziaria dell'Unione. La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di diritto dell'Assemblea.

## **Titolo VIII : DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 22: Tutte le cariche sono onorarie e gratuite. Il Presidente può:

- concedere rimborsi spese a segretario, tesoriere, revisore dei conti per l'espletamento delle loro funzioni;
- fissare eventuali compensi da corrispondere a personale dipendente o a estranei per incarichi continuativi o saltuari in conformità alle disposizioni di legge e nei limiti del bilancio;
- almeno un terzo dei membri del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere scelto fra persone del genere meno rappresentato.

Art. 23: Tutti i membri che ricoprono cariche elettive sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica alla scadenza del loro mandato non oltre il secondo triennio.

Art. 24: I membri delle associazioni aderenti all'UGAI in temporaneo trasferimento dalla propria residenza possono partecipare gratuitamente alla vita dell'associazione della città ove si trasferiscono, senza acquisire i diritti dei soci. Se il trasferimento ha carattere definitivo, l'interessato deve provvedere a regolare l'iscrizione presso il nuovo sodalizio.

Art. 25: L'UGAI, con deliberazione della Assemblea, può aderire ad organismi nazionali ed internazionali.

Art. 26: Le modifiche del presente Statuto vanno deliberate dall'Assemblea con la presenza di numero di delegati e membri di diritto portatori di almeno due terzi del plenum dei voti e con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio disponibile dovrà essere destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni passive, a iniziative culturali e/o benefiche.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 21 ultimo comma de codice civile.

Art. 27: Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osserveranno -in quanto applicabili- le disposizioni del Codice Civile.

Art. 28: I saldi attivi derivanti dal bilancio approvato dall'Assemblea dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nell'attività istituzionale e non potranno essere in alcun modo distribuiti ai soci.

Statuto approvato nell'Assemblea UGAI del 20 marzo 1999, depositato all'Ufficio del Registro di Milano il 3 maggio 1999 al n° 006674 serie 3°.

Statuto Modificato all'art. 3 nell'Assemblea UGAI del 5 ottobre 2002 a Roma.

Statuto modificato all'art. 14- 22 -26 nell'Assemblea UGAI del 14 ottobre 2017 a Castellammare di Stabia.